

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE MARZI FERNANDO, TITOMANLIO VITTORIA, BERLOFFA, MERENDA, BATTISTINI, BERRY, SAMMARTINO**

Presentata il 16 novembre 1961

Proroga dei termini per la trasformazione dei panifici, prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e concessione di crediti per le trasformazioni dei forni ed attrezzature tecniche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi cinque anni dalla emanazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002, « Nuove norme sulla panificazione », senza che si sia provveduto a quanto indicato dall'articolo 15 della stessa legge.

In esso è prescritto che ogni impresa con panificio non rispondente ai requisiti tecnici ed igienici previsti dall'articolo 3 della legge citata è tenuta ad adeguarvisi entro termini distinti in tre gruppi in relazione al numero degli abitanti del centro dove è ubicato il panificio.

Scaduto inutilmente il periodo di tre anni dall'emanazione della legge nel quale i forni del primo gruppo, ossia quelli ubicati in centri con più di 3.000 abitanti dovevano essere trasformati e constatato che al 26 settembre 1959, n. 11.537 panifici erano ancora a riscaldamento diretto, si rese necessaria una proroga che fu concessa fino al 31 dicembre 1961 con la legge 18 novembre 1959, n. 1005.

Una nuova indagine statistica svolta presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura per conoscere quanti forni al 30 giugno 1961 dovevano essere adeguati alle prescrizioni dell'articolo 3 citato, ha dato n. 10.435 forni ancora da trasformare.

Come si rileva i forni trasformati sono solo 1.102, meno del 10 per cento in 21 mesi circa, ossia quelli delle poche imprese che disponevano di propri mezzi.

Dalla stessa indagine, tenuto conto della suddivisione prevista dall'articolo 15 della legge n. 1002 del 1956, è risultato che al 30 giugno 1961 erano sempre da trasformare 3.659 del primo gruppo, 2.615 del secondo gruppo e 4.161 del terzo.

Quali sono le cause che ostacolano l'adempimento degli obblighi di legge che pur si ripetono dal 1938 in tutte le leggi che disciplinano in Italia la panificazione?

Esse vanno ricercate nella mancanza assoluta di mezzi finanziari e nell'impossibilità per le piccole imprese ancora in possesso degli arcaici forni a riscaldamento diretto di avere il credito per procurarsi il finanziamento a medio termine per la trasformazione ed attrezzatura imposte per legge come bonifica igienica in un « servizio di necessità pubblica », quale è, per norma legislativa, classificata la panificazione, ciò non di meno non agevolata come si conviene ad una indispensabile attività quotidiana che interessa tutto il popolo.

In data 3 ottobre 1958 presentammo in questa stessa sede, la proposta n. 331 per

un « Fondo di finanziamento per la trasformazione dei forni da pane, da riscaldamento diretto a quello indiretto e delle attrezzature tecniche imposte dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002 », ma purtroppo non si è nemmeno iniziata la discussione in attesa della ricerca delle entrate per la copertura dell'onere a carico dello Stato relativo al solo contributo sulla differenza di tasso da corrispondere agli Istituti ed Aziende di credito.

La legge 30 luglio 1959, n. 623, permette ora anche a queste piccole imprese di ottenere il finanziamento per le spese relative agli obblighi che derivano loro dalle norme legislative citate.

Senza l'applicazione, però, alla trasformazione dei forni ed all'acquisto delle attrezzature tecniche, dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, od altre analoghe provvidenze, non sarà mai possibile ad una impresa soggetta agli obblighi citati, provvedervi.

L'articolo 8 di cui sopra reso applicabile con l'articolo 2 della presente proposta, alla trasformazione dei forni ed attrezzature tecniche, porta all'assunzione, da parte dello Stato, del 50 per cento di garanzia nei confronti degli Istituti ed Aziende di credito che effettuano i finanziamenti.

Si sa, però, che ciò non è sufficiente per mettere le imprese interessate in condizioni di ottenere il credito in quanto non dispongono, in generale, di garanzie reali le sole, purtroppo, che detti Istituti ed Aziende di credito riconoscono. Se non provvediamo, onorevoli colleghi, con una norma legislativa ad agevolare il credito e le operazioni di finanziamento la situazione in questo settore di attività economica non muterà!

È per tale ragione che abbiamo previsto l'inclusione, nella proposta di legge, dell'articolo 3 che dà la possibilità di utilizzare, per il rimanente 50 per cento di garanzia, le fidejussioni concesse da cooperative e consorzi per mutua assistenza tra imprese che si trovano nelle stesse condizioni, e fidejussioni di enti o società che svolgono tale attività.

Con l'articolo 1 invece, si dispone la necessaria proroga dei tempi entro i quali dovrà essere dato corso agli obblighi di legge che non possono decorrere se non dal momento nel quale le imprese interessate saranno poste in condizioni di provvedervi per la possibilità di avere i necessari ed indispensabili finanziamenti a medio termine e le richieste garanzie di credito per ottenerli.

Da studi fatti è risaputo che le imprese che oggi panificano con forni a riscaldamento diretto non avranno vantaggio e maggiori utili dalla imposta trasformazione del proprio forno. Il quantitativo di pane che produrranno non aumenterà in quanto non si avrà un maggior consumo perché il pane è cotto con forno a riscaldamento indiretto.

Quindi risulterà per l'azienda un aggravio economico con la creazione di passività in conseguenza della trasformazione e della nuova attrezzatura ed una maggiore spesa di gestione per il riscaldamento.

Per quanto esposto riteniamo si debbano mettere le imprese di panificazione soggette ai predetti obblighi di legge (le più misere della categoria) nelle condizioni di adempiere a tali obblighi, sia per il tempo, sia per le disponibilità finanziarie, e pertanto, onorevoli colleghi, vi preghiamo considerare la presente proposta per quell'interesse sociale ed igienico in essa trattato, approvarla e trasformarla in legge nel suo complesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini indicati dal primo comma dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, entro i quali le imprese di panificazione hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 3 della legge stessa, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

La legge 18 novembre 1959, n. 1005, è abrogata.

ART. 2.

Alla trasformazione dei forni da pane ed attrezzature tecniche rese obbligatorie, di cui all'articolo precedente, si applica l'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 3.

Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nella concessione di crediti di finanziamento destinato all'adeguamento dei panifici esistenti alle prescrizioni dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, reso obbligatorio dalla stessa legge, sono tenuti ad accettare fidejussioni da cooperative, consorzi, enti o società autorizzate che possono concederle in deroga alle disposizioni legislative e statutarie ed anche fino alla durata del mutuo.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.